

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**  
**Adempimenti e controlli per gli studi professionali dei**  
**Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

**Gli adempimenti antiriciclaggio per i Dottori  
Commercialisti e gli Esperti Contabili alla luce  
del D.Lgs. n. 90/2017**

- In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017** di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007, con entrata in vigore a partire dal **4 luglio 2017**
- Il **Decreto Legislativo 90/2017** dà anche attuazione del **Regolamento (UE) n. 2015/847** riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi; tale Regolamento si applica a decorrere dal 26 giugno 2017
- Alla luce del modificato contesto normativo, i soggetti obbligati sono tenuti a porre in essere i necessari **interventi di adeguamento** per dare attuazione alle disposizioni legislative, tenendo in considerazione le diverse **tempistiche di adozione** previste dalle stesse. In relazione alle norme abrogate o sostituite, il decreto specifica infatti che le disposizioni già emanate dalle Autorità di Vigilanza continuano a trovare applicazione fino al **31 marzo 2018** e che le medesime Autorità di Vigilanza adotteranno **disposizioni attuative di declinazione operativa** dei nuovi adempimenti normativi

# Evoluzione del contesto normativo e principali novità del D.Lgs. 90/2017

NOVITA'

**Soggetti obbligati e definizioni:** modifica del perimetro di soggetti destinatari della normativa, introduzione di nuovi criteri per l'identificazione del titolare effettivo e delle persone politicamente esposte

**Risk based approach e obblighi di adeguata verifica:** individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi di adeguata verifica, rivisitazione del set informativo e dei fattori di rischio da considerare ai fini della profilatura del rischio e per l'applicazione di misure semplificate / rafforzate di adeguata verifica

**Obblighi di conservazione:** individuazione di requisiti per la conservazione di dati ed informazioni; abrogazione dell'obbligo di tenuta dell'AUI, seppur con necessità di mantenimento degli obblighi di trasmissione alla UIF dei dati aggregati

**Obblighi di segnalazione:** introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una segnalazione di operazione sospetta va effettuato prima di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità

**Obblighi di comunicazione:** trasmissione alla UIF di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio AML nonché adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive (c.d. whistleblowing)

**Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore:** divieto di emissione di libretti al portatore, di trasferimento tra soggetti diversi ed estinzione di quelli ancora esistenti entro il 31/12/2018

**Regime sanzionatorio:** applicazione di un regime sanzionatorio che prevede misure effettive, proporzionate e



# Entrata in vigore delle nuove norme

**Dal 4 luglio 2017**

Entrata in vigore  
Decorsi quindi giorni dalla  
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

**Sino al 31 marzo 2018**

Continuano a trovare applicazione le  
disposizioni emanate dalle autorità di  
vigilanza di settore ai sensi di norme  
abrogate o sostituite  
(Banca d'Italia, Consob e Ivass)

Continuano a trovare applicazione gli  
allegati tecnici a norme contenute nel  
previgente D.Lgs. 231/2007, abrogate  
o sostituite per effetto del D.Lgs.  
90/2017

**Entro 12 mesi**

Le autorità di vigilanza di settore e gli  
organismi di autoregolamentazione  
devono adottare le disposizioni di  
attuazione

Gli organismi di  
autoregolamentazione devono  
adottare regole tecniche per gli  
adempimenti degli obblighi di AV

Il Mef di concerto con il MISE deve  
stabilire dati, modalità e termini delle  
comunicazioni del titolare effettivo al  
registro delle Imprese

Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p style="text-align: center;"><b>4 luglio 2017</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi</b></p>	<p><b>Perimetro di applicazione</b></p>	<p>Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML</p>
	<p><b>Obblighi ordinari di AV</b></p>	<p>Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo</p> <p>Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica</p> <p>Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore</p>
	<p><b>Obblighi rafforzati di AV</b></p>	<p>Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati di adeguata verifica</p> <p>Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle Persone Politicamente Esposte</p>

Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p style="text-align: center;"> <b>4 luglio 2017</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>Data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017</b> </p> <p style="text-align: center;"> <i>(immediata applicazione per elementi introdotti ex novo o modificati che non richiedono provvedimenti attuativi</i> </p>	<b>Obblighi di astensione</b>	Introduzione di specifici divieti all'operatività
	<b>Obblighi di conservazione</b>	Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI
	<b>Obblighi di segnalazione</b>	Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione delle tempistiche per l'invio di una SOS
	<b>Obblighi di comunicazione</b>	Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni
	<b>Limitazioni uso del contante</b>	Introduzione di divieti all'emissione e al trasferimento di libretti al portatore



Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p style="text-align: center;"><b>Entro 12 mesi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Subordinata all'emanazione e di disposizioni alternative</b></p> <p style="text-align: center;">(Le disposizioni attuative già emanate trovano applicazione – in assenza di nuovi provvedimenti partire dal luglio 2018 con nuovi presidi e procedure)</p>	<p><b>Analisi e valutazione dei rischi</b></p>	<p>Conduzione dell'esercizio di autovalutazione dei rischi AML</p>
	<p><b>Obblighi ordinari di AV</b></p>	<p>Introduzione del registro centrale sulla titolarità effettiva</p> <p>Rivisitazione delle variabili e delle tempistiche per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica</p>
	<p><b>Obblighi semplificati di AV</b></p>	<p>Ridefinizione del perimetro di applicazione e del contenuto delle misure di adeguata verifica</p>
	<p><b>Obblighi rafforzati di AV</b></p>	<p>Introduzione di nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione</p>

Applicazione	Area	Disposizioni normative
<p><b>Subordinata alla emanazione di istruzioni operative</b></p> <p>(Le disposizioni attuative già emanate trovano applicazione – in assenza di nuovi provvedimenti partire dal luglio 2018 con nuovi presidi e procedure)</p>	<p>Obblighi di adeguata verifica da parte di terzi</p>	<p>Eliminazione di modalità individuate ex ante per il rilascio dell'attestazione di avvenuta adeguata verifica da parte di terzi</p>
	<p>Obblighi di comunicazione</p>	<p>Trasmissione periodica all'UIF di dati e informazioni in base a criteri oggettivi</p>

## Focus sui principali impatti

Nuove disposizioni applicabili dal  
4 luglio 2017

Area	Ambito	Descrizione ambito
Perimetro applicazione	<b>Individuazione di nuovi soggetti obbligati cui si applicano gli adempimenti AML</b>	Estensione dei soggetti obbligati al rispetto delle disposizioni normative (tra gli altri, si segnalano quali nuovi destinatari i prestatori di servizi relativi all'utilizzo delle valute virtuali, gli operatori professionali in oro, gli intermediari con sede legale in altro stato membro ma stabiliti in Italia senza succursale)
Obblighi ordinari ADV	<b>Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione del titolare effettivo</b>	Coincidenza del titolare effettivo, qualora l'applicazione dei criteri di proprietà diretta / indiretta o controllo non ne consenta l'individuazione, nelle persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della Società  Rivisitazione del novero di soggetti da identificare quali titolari effettivi di persone giuridiche private (per i clienti che siano persona giuridica privata, individuazione cumulativa di fondatori ove in vita, beneficiari qualora facilmente individuabili e titolari di funzioni di direzione e amministrazione)  Acquisizione dell'informazione sulla relazione tra il cliente ed il titolare effettivo tra quelle previste ai fini dell'esecuzione di obblighi ordinari di adeguata verifica

Area	Ambito	Descrizione ambito
<p>Obblighi ordinari ADV</p>	<p>Individuazione di nuove fattispecie soggette ad obblighi di adeguata verifica</p>	<p>Espletamento degli obblighi di adeguata verifica in relazione ad operazioni occasionali di trasferimento di fondi per importi superiori a 1.000 euro, con conseguente necessità di compilazione del questionario di adeguata verifica se interviene Istituto di Pagamento</p> <p>Ogni prestazione professionale, indipendentemente dal valore (determinato o indeterminato o indeterminabile) è assoggettata agli obblighi di adeguata verifica <b>a prescindere dal fatto che la stessa abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore ad Euro 15.000</b></p>
<p>Obblighi ordinari ADV</p>	<p>Disponibilità di nuove modalità di identificazione e verifica del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore</p>	<p>Disponibilità del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità (SCIPAFI) e di basi dati (riferibili a pubblica amministrazione o soggetti privati autorizzati al rilascio di identità digitali) quale strumento di ausilio per la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore <b>(ad oggi non prevista per Commercialisti ed Avvocati)</b></p> <p>Facoltà di assolvere agli obblighi di identificazione, per i clienti non fisicamente presenti, anche mediante la verifica del possesso di un'identità digitale di massimo livello di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale</p>

Area	Ambito	Descrizione ambito
<p>Obblighi rafforzati ADV</p>	<p>Individuazione di nuove fattispecie cui si applicano gli obblighi rafforzati</p>	<p>Applicazione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata nei confronti di clienti residenti / aventi sede nei Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione Europea</p>
<p>Obblighi rafforzati ADV</p>	<p>Introduzione di nuovi criteri per l'individuazione ed il trattamento delle persone politicamente esposte</p>	<p>Estensione del novero di soggetti da identificare quali PEP (rientrano, tra gli altri, sindaco di provincia / città metropolitane / comune con almeno 15.000 abitanti... membri di organi direttivi di partiti politici, direttori generali delle ASL e aziende ospedaliere)</p> <p><b>Estensione della definizione di PEP anche ai soggetti residenti</b></p> <p>Rilascio da parte di un soggetto titolare di poteri di amministrazione o direzione dell'autorizzazione ad operare con soggetto PEP anche con riferimento all'effettuazione di un'operazione occasionale</p>

Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi di astensione	Introduzione di specifici divieti all'operatività	Astensione dall'instaurazione / cessazione di rapporti continuativi ed esecuzione di operazioni con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore con sede in Paesi ad alto rischio  Divieto di avvalersi di soggetti terzi aventi sede in uno dei Paesi ad alto rischio per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica
Obblighi di conservazione	Adozione di sistemi di conservazione dei dati e delle informazioni anche alternativi all'AUI/registro	Adozione di sistemi di conservazione in grado di prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica e di ricostruire l'operatività o l'attività del cliente (ad oggi copia elettronica «avente valore probatorio»)

Area	Ambito	Descrizione ambito
Obblighi di segnalazione	<b>Estensione delle casistiche di sospetto e rivisitazione dei tempi per l'invio di una SOS</b>	Introduzione dell'indicazione secondo cui l'invio di una SOS va effettuato <b>prima</b> di compiere l'operazione ed inclusione, tra le casistiche di sospetto, della provenienza dei fondi da attività criminose, indipendentemente dalla loro entità
Obblighi di comunicazione	<b>Modifica dei soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione e introduzione di nuovi sistemi interni di segnalazione delle violazioni</b>	Esclusione degli obblighi di comunicazione in capo all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e ai soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati con riferimento agli atti o fatti di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e che possano costituire una violazione delle disposizioni normative  Adozione di procedure per la segnalazione interna di violazioni potenziali o effettive in ambito AML (c.d. <i>whistleblowing</i> )



# La valutazione del rischio

## La valutazione del rischio

L'utilizzo del c.d. *Risk Based Approach* è ritenuto indispensabile dal legislatore europeo → adozione di un approccio unitario di tipo sovranazionale (sino ad oggi non prevista l'adozione di una procedura formale vera e propria)

- ❑ Entro il 26 dicembre 2016 le AEV – Autorità Europee di Vigilanza, tramite il comitato congiunto, dovevano emanare parere sui rischi di riciclaggio
- ❑ La Commissione europea deve effettuare una valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello dell'Unione: gli esiti in una relazione da elaborarsi entro il 26 giugno 2017!
- ❑ La Commissione deve formulare raccomandazioni agli Stati membri riguardo idonee misure per affrontare i rischi individuati
- ❑ Il Comitato di Sicurezza Finanziaria deve identificare, analizzare e valutare il rischio nazionale di riciclaggio

I soggetti obbligati di minori dimensioni: nell'applicazione della Direttiva dovrà tenersi conto delle loro caratteristiche e delle loro necessità, garantendo un trattamento adeguato alle loro esigenze specifiche ed alla natura della loro attività

Il tratto fondamentale della nuova normativa ➡ ampliamento e razionalizzazione del principio dell'**approccio basato sul rischio**

Analisi del rischio su tre livelli:

1. **sovranzionale**, da parte della Commissione UE
2. **nazionale**, condotta dal CSF con il contributo delle Autorità competenti
3. **soggetti obbligati** per i rischi cui sono esposti nell'esercizio dell'attività

I professionisti saranno coadiuvati da criteri e metodologie elaborati dagli enti rappresentativi della propria categoria professionale

## Approccio basato sul rischio

1. nell'adozione delle **procedure di mitigazione del rischio** in base all'*assessment* svolto
2. nell'**adeguata verifica della clientela** (ordinaria, semplificata, rafforzata): misure graduate in base al cliente e all'operazione/prestazione professionale
3. il nuovo decreto contiene **indici di basso/alto rischio** (relativi a tipologie di clienti, prodotti, servizi, operazioni, aree geografiche). Le Autorità di vigilanza di settore e gli Organismi di autoregolamentazione possono individuare indici e misure ulteriori

## Approccio basato sul rischio

Gli artt. 14 e 15 dello schema di decreto introducono obblighi specifici di assessment e autovalutazione del rischio nazionale e del sistema/organizzazione aziendale in capo rispettivamente al Comitato di sicurezza nazionale, agli organismi di autoregolamentazione e ai soggetti obbligati.

Ai sensi dell'art. 16 dello schema di decreto i soggetti obbligati devono quindi adottare idonei presidi, controlli e procedure per svolgere (periodicamente) una analisi e fornire una valutazione sulla permeabilità dell'ente rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Tali processi e controlli dovranno essere, a loro volta, sottoposti alla verifica da parte di apposita funzione di revisione indipendente



## Approccio basato sul rischio

### Art. 16

#### *Procedure di mitigazione del rischio*

1. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, **adeguati alla propria natura e dimensione**, necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuati ai sensi degli articoli 14 e 15.
2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, gli organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 2, individuano i **requisiti dimensionali** e **organizzativi** in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
  - a) la valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
  - b) l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una **funzione di revisione indipendente** per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.

## Approccio basato sul rischio

### Art. 16

#### *Procedure di mitigazione del rischio*

...

3. I soggetti obbligati adottano **misure proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, idonee a rendere note ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi cui sono tenuti ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali.** A tal fine, **i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di programmi permanenti di formazione,** finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare

## Approccio basato sul rischio

Art. 17

*Disposizioni generali*


...

3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela **proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'art 21, comma 2, lett. A) e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.**



# Risk Assessment

## Le fasi del processo di autovalutazione



## Le fonti di informazione

Costituisce una fase importante del processo e richiede il coinvolgimento di molte funzioni all'interno della struttura del soggetto obbligato.

### Fonti esterne

- relazioni redatte da organismi internazionali
- National Risk Assessment
- pubblicazioni Banca d'Italia-UIF
- studi accademici
- stampa specializzata

### Fonti interne

- pianificazione strategica, linee di business (natura, dimensione e complessità)
- catalogo prodotti
- volume e ammontare delle transazioni
- canali distributivi
- distribuzione geografica della clientela

Fattori di  
rischio

## Valutazione del rischio

### CLIENTE

NATURA GIURIDICA

PREVALENTE  
ATTIVITA' SVOLTA

COMPORTAMENTO TENUTO AL  
MOMENTO DELL'OPERAZIONE O DEL  
CONFERIMENTO D'INCARICO

AREA GEOGRAFICA DI  
RESIDENZA/SEDE DEL CLIENTE  
O DELLA CONTROPARTE

### OPERAZIONE

TIPOLOGIA DELL'OPERAZIONE  
O DELLA PRESTAZIONE PROF.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

AMMONTARE

FREQUENZA E DURATA DELLA  
PRESTAZIONE PROF.

RAGIONEVOLEZZA DELLA  
PRESTAZIONE IN RAPPORTO  
ALL'ATTIVITA' DEL CLIENTE

AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE  
DEL PRODOTTO

## I fattori di rischio

### Cliente

- Attività economica o professione
- Reputazione
- Comportamento

### Paese e Area Geografica

- Paese di residenza
- Principale centro di affari
- Legami personali rilevanti

### Prodotti e servizi

- Trasparenza o opacità
- Complessità
- Valore

### Canali distributivi

- Distribuzione a distanza
- Distribuzione tramite terzi



Adeguata verifica della clientela

**Esito**



Ogni cliente deve essere associato ad una classe di rischio  
(rating cliente)


**Approccio basato sul rischio**

Verifica periodica dei processi e dei  
controlli



# I controlli delle autorità di vigilanza

## Autorità di vigilanza di settore



La Guardia di Finanza, con Circolare 210557 del 07 luglio 2017, ha emanato una prima versione di specifiche schede di approfondimento volte a «**calibrare l'attività svolta nello specifico settore (antiriciclaggio) dalle Unità operative del corpo**»

Nello specifico gli elementi affrontati dalla Circolare sono:

- approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette;
- soggetti sottoposti alla vigilanza ispettiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
- regime applicabile ai cc.dd. *money transfer*, nonché agli operatori del settore del gioco;
- disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati;
- utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio;



## Approfondimenti delle segnalazioni di operazioni sospette

*«Per quanto di specifico interesse in questa sede, la lettura sistematica dei menzionati artt. 6, comma 4, lett. h) e 8, comma 1, lett. a) delinea una procedura assolutamente innovativa che vede la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo ricevere tempestivamente dall'U.I.F., per il tramite del Nucleo Speciale Polizia Valutaria, ovvero della Direzione Investigativa Antimafia, per gli aspetti di competenza, "i dati attinenti alle segnalazioni di operazioni sospette e relativi ai dati anagrafici dei soggetti segnalati e collegati, necessari per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso (...) anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale".*

*Tale previsione persegue l'obiettivo di favorire la tempestiva selezione delle segnalazioni che presentano connessioni soggettive con procedimenti penali pendenti presso le varie Procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale.»*

## Disciplina sanzionatoria per i soggetti obbligati

*«Tali disposizioni, che replicano sul piano amministrativo il principio penalistico dell'irretroattività della norma sfavorevole al reo, sancito nell'art. 25 Cost. e nell'art. 2 c.p., comportano sul piano concreto importanti ricadute operative.*

*In primo luogo non possono più essere oggetto di contestazione le violazioni in materia di registrazione previste dalla normativa previgente.*


*Risultano pertanto tacitamente abrogate le sanzioni in materia di:*

- g. omessa registrazione, prevista dall'art. 55, comma 4 del previgente D.Lgs n. 231/2007, dapprima sanzionata penalmente e successivamente depenalizzata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 829;*
- h. omessa istituzione dell'archivio unico informatico, di cui all'art. 57, comma 2 del previgente D.Lgs. n.231/2007;*
- i. omessa istituzione del registro della clientela, di cui all'art. 57, comma 3 del previgente D.Lgs. n. 231/2007.*

*In merito deve essere, infatti, rimarcata la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati e delle informazioni utili a prevenire o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ora disciplinate negli articoli 31 e 32 del D.Lgs. n. 231/2007.»*

## Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa anticiclaggio

Art. 9, comma 9 del novellato D.Lgs. 231/2007 che, nel disciplinare le attribuzioni del Nucleo Speciale Polizia Valutaria e della Direzione Investigativa Antimafia, stabilisce che:  
*“i dati e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività svolte ai sensi del presente articolo sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti”*



Maggiore perimetro applicativo rispetto a quanto disciplinato dal **previgente art. 36, comma 6**, che limitava l’utilizzabilità in campo tributario alle sole informazioni registrate dai soggetti obbligati, contenute, cioè, nell’archivio unico informatico, nel registro della clientela ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini anticiclaggio, **ampliando** sensibilmente l’ambito oggettivo delle **evidenze** che si prestano ad un’utilizzazione fiscale diretta, includendovi tutte le **informazioni** acquisite nel contesto delle **“attività svolte”** ai sensi del citato **art. 9**, vale a dire, per quanto d’immediato interesse per la Guardia di Finanza, nel corso:

- a. delle **ispezioni** e dei **controlli** anticiclaggio [comma 4, lett. a)];
- b. dell’**approfondimento** investigativo di **segnalazioni di operazioni sospette** trasmesse dall’U.I.F. [comma 4, lett. b)].

## Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa anticiclaggio

Queste novità sono destinate ad impattare sulla prassi ispettiva dei Reparti, poiché la previsione della **diretta utilizzabilità ai fini fiscali** delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività *sub a.* e *b.* appare, almeno in astratto, suscettibile di assicurare una piena e immediata **interazione** tra il **procedimento antiriciclaggio** e quello **amministrativo-tributario**, in via non del tutto dissimile da quanto previsto, in base agli artt. 63 del D.P.R. n. 26 settembre 1972, n. 633, e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento alla relazione che intercorre tra il procedimento penale e l'accertamento fiscale.

**Tuttavia... l'integrazione tra i due sistemi, fiscale e antiriciclaggio deve essere DECLINATA COERENTEMENTE**

- sia con riferimento alle finalità primarie dei presidi antiriciclaggio,
- sia con riferimento alle esigenze peculiari di settore, non necessariamente compatibili con l'automatico trasferimento dei contenuti al piano fiscale (ad esempio la tutela della riservatezza del segnalante)

## Utilizzabilità ai fini fiscali dei dati e delle informazioni acquisite ai sensi della normativa anticiclaggio

*«Pertanto, il nuovo art. 9, comma 9, consente, in linea di principio, al Corpo di utilizzare in modo diretto in una verifica o in un controllo fiscale le informazioni acquisite in esecuzione di ispezioni e controlli anticiclaggio, ovvero in fase di sviluppo investigativo di una segnalazione di operazione sospetta, senza che sia necessario acquisire nuovamente tali dati attraverso l'attivazione delle potestà ispettive previste dalle disposizioni di cui ai DD.P.R. nn. 633/1972 e 600/1973.»*



*Grazie per  
l'attenzione*